



ALLEGATO 4

DEFINIZIONI E MODALITÀ ATTUATIVE PER LA IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO DEL PARERE SULLA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE (AI SENSI L.241/1990 E S.M.I.)

- Vista la L. 241/1990 e s.m.i.
- Ritenuto che l'ordine professionale rientra nella tipologia degli Enti pubblici non economici e pertanto l'attività che svolge ha natura amministrativa
- Visto il regolamento di attuazione dei procedimenti amministrativi, deliberato dal CNAPPC il 11-7-2012
- Visto il regolamento interno dell'OAPPC della provincia di Bari

Si definiscono le seguenti figure e modalità:

- a. **Il Responsabile del Procedimento** (art. 4 e 5 L.241/1990) è il Consigliere responsabile della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 del presente Regolamento, al quale spettano i compiti previsti all'art.6. della L. 241/90;
- b. **L'Organo competente per l'adozione del Provvedimento Finale** come previsto all'art. 4 L.241/1990, definito "Dispositivo di Parere" al comma 2 dell'art. 19 del presente Regolamento, è il Consiglio dell'Ordine;
- c. **Per Accettazione della Domanda** (comma 3 art.16 del presente Regolamento) si intende la registrazione della Domanda nel registro di Protocollo che avviene il giorno di arrivo;
- d. **La Ricevibilità, la momentanea Irricevibilità o la Irricevibilità** della Domanda sono determinate dal rispetto o meno delle condizioni previste per la sua presentazione di cui all'art 16 del presente Regolamento;
- e. **La Comunicazione di Accettazione della Domanda**, (redatta con i contenuti di cui art. 8 L.241/1990), costituisce **Comunicazione di Avvio del Procedimento** (art. 7 L.241/1990) e avviene al momento in cui la domanda risulta "Accettata" essendo rispondente ai requisiti di "ricevibilità" di cui art. 16 del presente Regolamento;
- f. **La Comunicazione di Avvio del Procedimento a soggetti terzi** di cui all'art. 7 della L. 241/90 avverrà contestualmente all'invio al Richiedente della comunicazione di cui alla precedente lettera "e";
- g. **La Comunicazione di Irricevibilità** della Domanda costituisce **Provvedimento di Conclusione del procedimento** per manifesta improcedibilità (art. 2 comma 1 e art.10bis L.241/1990) e avviene al momento in cui la domanda risulta avere i requisiti di "irricevibilità" di cui al comma 6 dell'art. 16 del presente Regolamento;
- h. **Il Termine Iniziale del procedimento** decorrerà dal giorno successivo alla data di protocollo dell'istanza, **qualora la stessa risulti Ricevibile**; nel caso in cui la Domanda sarà ritenuta **momentaneamente irricevibile** (comma 6 art.16 del presente Regolamento e art 10bis L.241/90) detto Termine sarà differito alla data di assunzione al protocollo delle documentazioni obbligatorie mancanti;
- i. **Il Termine per la conclusione del procedimento** (art. 2 comma 3 e 6 L.241/1990) sarà di 90 gg. a decorrere dal Termine Iniziale;
- j. **La richiesta di integrazioni** (ved. art. 2 Regolamento di Attuazione dei Procedimenti Amministrativi, deliberato dal CNAPPC il 11-7-2012) laddove la richiesta o la proposta dovesse risultare carente, bisognosa di integrazioni e/o completamenti, sarà fatta entro 60 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione all'interessato, indicando i motivi dell'irregolarità ed i termini entro cui provvedere a sanarla. La comunicazione può essere effettuata anche mediante Posta Elettronica Certificata, anche ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/1990. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o completamenti;



- k. **La Sospensione del Procedimento** per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni, prevista dal comma 7 dell'art. 2 della L.241/90, verrà adottata esclusivamente per acquisire dal Richiedente informazioni e/o documentazioni, ritenute necessarie ai fini dell'espressione del Parere, e non risultanti dalle documentazioni obbligatorie già depositate e in possesso della Commissione (*art. 14 del presente Regolamento*);
- l. costituisce **Comunicazione di Conclusione del Procedimento** la comunicazione al Richiedente ed agli interessati (*comma 4 dell'art. 19 del presente Regolamento*);
- m. **Diritto di Accesso agli atti del Procedimento.** Dal ricevimento della Comunicazione di avvio del Procedimento i soggetti terzi di cui art. 7 della L.241/90, potranno ai sensi art.10 della Legge medesima, esclusivamente prendere visione degli atti e produrre memoria scritta e documenti, dei quali verrà valutata la pertinenza all'oggetto della Richiesta ed ai criteri di formulazione del parere di cui all'art. 13 del presente regolamento. Considerati i termini di legge prescritti per la conclusione del Procedimento, i tempi e le modalità indicati nel presente regolamento necessari per l'espressione del parere consultivo, ai fini di non pregiudicare il regolare andamento dell'azione amministrativa, il termine massimo per la presa visione degli atti e la presentazione della memoria e dei documenti sopracitati, è fissato in 30 giorni a far data dall' Avvio del Procedimento. A partire dalla data di adozione del Provvedimento Finale (Dispositivo di Parere) da parte del Consiglio dell'Ordine, è consentito l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi con le modalità di cui all'art. 25 della L.241/90 e s.m.i..